


Le imposte sui redditi: presupposto e soggetti passivi

**Università Carlo Cattaneo - Liuc
anno accademico 2015/2016
corso di diritto tributario
prof. Giuseppe Zizzo
lezione 3**

oggetto della lezione

- irpef, ired e imposte sostitutive
- presupposto
- soggetti passivi
- società di persone
- doppia imposizione sui redditi prodotti da società ed enti

le imposte sui redditi



presupposto

- **art.1 tuir: “presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art.6”**
- **art.72 tuir: “presupposto dell’imposta sul reddito delle società è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art.6”**

presupposto

- **categorie di reddito di cui all'art.6 tuir:**
 - **redditi fondiari (tit.I, capo II)**
 - **redditi di capitale (tit.I, capo III)**
 - **redditi di lavoro dipendente (tit.I, capo IV)**
 - **redditi di lavoro autonomo (tit.I, capo V)**
 - **redditi d'impresa (tit.I, capo VI)**
 - **redditi diversi (tit.I, capo VII)**

presupposto: il concetto di reddito

- **reddito come incremento patrimoniale ricollegabile ad una delle fonti individuate dalla legge, e consistenti in attività (lavoro dipendente o autonomo), in beni (immobili o capitali), o in combinazioni dei due (impresa)**

presupposto: il concetto di reddito

- l'incremento patrimoniale può essere:
 - in denaro (euro o valuta diversa)
 - in natura (conversione in denaro sulla base del “valore normale” ai sensi dell'art.9)

presupposto: il concetto di reddito

- **risarcimento del danno:**
 - **danno emergente (caso della perdita fiscalmente rilevante, caso della perdita fiscalmente irrilevante)**
 - **lucro cessante o indennità sostitutiva di redditi (art.6, c.2)**

presupposto: il possesso del reddito

- il “possesso” dei redditi come disponibilità giuridica dei proventi individuati in base alle regole sulla determinazione della base imponibile
- imputazione al contribuente dei redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona (art.37, c.3, dpr 600/1973)

presupposto: periodo d'imposta

- irpef: anno solare (art.7, c.1)
- ires: esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o del periodo di gestione non è determinata o è determinata in due o più anni il periodo d'imposta è costituito dall'anno solare (art.76, c.2)

soggetti passivi

irpef

persone fisiche residenti

persone fisiche non residenti

ires

società di capitali residenti

enti commerciali residenti

enti non commerciali residenti

società ed enti non residenti

soggetti passivi

- tra gli enti non societari soggetti ad ires sono compresi, oltre agli enti dotati di personalità giuridica, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto d'imposta si verifichi in modo unitario ed autonomo (art.73, c.2)
- agli enti non societari sono assimilati i trust

soggetti passivi: la residenza

- soggetti residenti: tutti i redditi ovunque prodotti (*worldwide taxation*) (art.3, c.1)
- soggetti non residenti: solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato (*source taxation*) (art.3, c.1)

soggetti passivi: la residenza delle persone fisiche

- **si considerano residenti le persone che, per la maggiore parte del periodo d'imposta:**
 - **sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;**
 - **oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del cod.civ. (centro dei propri affari ed interessi) (art.2, c.2)**

soggetti passivi: la residenza delle società e degli enti

- **si considerano residenti le società e gli enti che, per la maggiore parte del periodo d'imposta, hanno nel territorio dello Stato (artt.5, c.3, lett.d, e 73, c.3):**
 - **la sede legale**
 - **oppure la sede dell'amministrazione**
 - **oppure l'oggetto principale**

soggetti passivi: la commercialità

- **soggetti “commerciali” (società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, enti commerciali): reddito complessivo calcolato unitariamente come reddito d’impresa**
- **soggetti “non commerciali” (persone fisiche ed enti non commerciali): reddito complessivo calcolato sommando i redditi delle diverse categorie**

soggetti passivi: la commercialità

- **soggetti “commerciali”**
 - **in base alla forma: società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso;**
 - **in base all’oggetto: enti commerciali**

soggetti passivi: la commercialità

- individuazione dell'oggetto esclusivo o principale degli enti non societari avviene:
 - in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata
 - in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art.73, c.4 e 5)

soggetti passivi: la commercialità

- per “oggetto” si intende l’attività che l’ente è preordinato a svolgere
- per “oggetto principale” si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente, così come indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto (art.73, c.4)

società di persone (residenti)



società di persone

- **principio di trasparenza (art.5, c.1):
imputazione dei redditi ai soci,
indipendentemente dalla percezione, in
proporzione alle quote di partecipazione
agli utili**
- **art.2262 c.c.: diritto dei soci alla integrale
ripartizione degli utili risultanti dal bilancio**

società di persone

- **commerciali,**
 - **in base alla forma: società in nome collettivo, società in accomandita semplice,**
 - **in base all'oggetto: società di fatto commerciali**
- **non commerciali: società semplici, società di fatto non commerciali**

doppia imposizione sui redditi prodotti dalle società ed enti

- **organizzazioni con scopo (soggettivo) di
lucro**
- **organizzazioni senza scopo (soggettivo) di
lucro**

doppia imposizione sui redditi prodotti dalle società ed enti

- **metodi per contrastarla prima della Riforma Tremonti:**
 - **esenzione dei soci (società ed enti non residenti dal 1977, dal 1993 disciplina direttiva madri-figlie)**
 - **credito d'imposta (società di capitali ed enti commerciali dal 1977, dal 1983 con maggiorazione di conguaglio, dal 1998 con memorizzazione imposte)**

doppia imposizione sui redditi prodotti dalle società ed enti

- metodi per contrastarla dopo la Riforma Tremonti (dall'1/1/2004):
 - esclusione 95% dividendi, esenzione 95% plusvalenze, se il socio è una società di capitali o un ente commerciale;
 - esclusione 50,28% dividendi, esenzione 50,28% plusvalenze, se il socio è una persona fisica, ma solo se si tratta di partecipazioni qualificate o relative all'impresa;

doppia imposizione sui redditi prodotti dalle società ed enti

- . tassazione unitaria dei gruppi di società
(opzionale)**
- . tassazione per trasparenza delle società di capitali
(opzionale)**